



## COMUNICATO UFFICIALE N. 1004 DEL 12 APRILE 2017 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 33

Reclamo in via d'urgenza 5 aprile 2017 ex art. 117 R.G. della ASD Basket Sustinente avverso la decisione del Tribunale Federale 23 marzo 2017 n. 73, C.U. n. 981 del 4 aprile 2017 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego al tesseramento dell'atleta Hawkins David Gregory comunicato con e.mail dell'Ufficio Tesseramento Atleti in data 1 marzo 2017.

### La Corte Federale di Appello

Presidente: Ricciardi Paolo

Componenti : Biffa Massimo, Villani Antonio

Relatore: Ricciardi Paolo

1 - Esaminati il ricorso in epigrafe e la documentazione in atti, rilevato che, dopo una puntuale ricostruzione cronologica delle circostanze di fatto dedotte in giudizio alla quale si fa rinvio e riferimento (in particolare punti 3- 9) in applicazione del principio di sinteticità ex art. 3 del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), questa Corte osserva quanto segue dopo avere dichiarato l'inammissibilità - improponibilità del reclamo d'urgenza presentato dalla stessa ADS Basket Sustinente in data 24 marzo 2017 per violazione dell'art. 114 comma 6 R.G., con decisione n. 30 C.U. n. 967 del 29 marzo 2017.

2 - Con il gravame in esame la società Basket Sustinente ha proposto tre distinti motivi di censura esposti con dovizia di richiami normativi e giurisprudenziali ed ulteriormente illustrati in udienza dai difensori costituiti che hanno concluso per l'accoglimento del reclamo, come da verbale.

3 - Con il primo motivo di reclamo la società ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti Atleti 1 marzo 2017 per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. sotto due diversi profili: carenza di motivazione e carenza di indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere.

In ordine al secondo dei suindicati pretesi profili di illegittimità la Corte, nel condividere le motivazioni sul punto del Tribunale Federale, ritiene che il rilievo nel caso in esame risulta ininfluenza atteso che la società Sustinente ha tempestivamente proposto il reclamo all'organo di giustizia competente, con ciò dimostrando di essere ben a conoscenza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché dei principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia sportiva.

Per quanto concerne la dedotta carenza di motivazione si osserva che il provvedimento impugnato (diniego di impiego dell'atleta) non è conseguente ad una scelta discrezionale

dell'Ufficio Tesseramento che legittima la funzione di controllo tramite il sindacato di legittimità, bensì è un "atto dovuto" in ragione della carenza dei presupposti previsti dai vigenti Regolamenti federali a seguito dell'indagine della Procura Federale n. 76/2016-2017.

E' da osservare, inoltre, che la società reclamante era edotta della normativa applicabile (art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento), come emerge dall'email dell'Ufficio Tesseramento in data 20 febbraio 2017 (ore 11:55 AM) in tempestiva risposta a specifica richiesta di chiarimenti della società stessa con email in pari data (ore 11:40) , in ordine al requisito necessario per il tesseramento, cioè Permesso di soggiorno o Visto Turistico o altro ancora.

Tale tempestivo chiarimento non legittima la società Sustinente ad invocare l'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali (art.1 R.G.) ed imponeva alla società stessa di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare, in osservanza dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del R.G. .

Non ha pregio, pertanto, il rilievo della reclamante in ordine alla pretesa autonomia del provvedimento dell'1 marzo 2017 rispetto all'email del 20 febbraio 2017, atteso che la lettura coordinata delle due disposizioni consente la esaustiva comprensione dei motivi del mancato impiego dell'atleta Hawkins.

La censura, pertanto, è infondata.

4 – Nel merito la reclamante deduce la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di tesseramenti extracomunitari, nel presupposto che i requisiti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 sussistono nella fattispecie.

E' da rilevare, preliminarmente, che l'affermazione della reclamante secondo la quale "*il sig. Hawkins...è in possesso di un valido visto di soggiorno rilasciato dall'Ambasciata italiana in USA, con scadenza 04.07.2017*" risulta sviante, atteso che nella fattispecie trattasi del solo "visto di ingresso " e non del "permesso di soggiorno " che è disciplinato da specifica normativa in virtù della quale il relativo rilascio è di competenza della Questura e non dell'Ambasciata.

Il rilievo secondo il quale il "visto di ingresso" è idoneo a consentire all'atleta di potersi tesserare per la Sustinente potrebbe sembrare fondato, ove tale "visto" sia considerato l'atto finale del procedimento per il rilascio del "permesso di soggiorno"; ma, in realtà, il "visto" costituisce solo un atto endoprocedimentale presupposto per l'avvio della seconda parte del procedimento che si concretizza nella richiesta del permesso di soggiorno all'unica autorità competente, la Questura, e nel successivo rilascio.

Segue C.U. n. 1004 del 12 aprile 2017 C.F.A. n. 33

Ciò è confermato dalla stessa reclamante che riconosce che attualmente è in corso il procedimento per il rilascio del "permesso di soggiorno" presso la Questura di Mantova che, in ipotesi, potrebbe anche negare tale permesso.

E' evidente che il mancato rilascio, sempre in ipotesi, creerebbe una situazione di irregolarità tale da incidere sulle prestazioni effettuate nel corso del procedimento presso la Questura.

L'ulteriore rilievo secondo il quale le norme federali nella gerarchia delle fonti devono uniformarsi alle norme di grado superiore (nella fattispecie (T.U. sull'immigrazione e direttiva ministeriale 20 febbraio 2007) non è condivisibile nei limiti in cui il principio della gerarchia delle fonti trova un ragionevole contemperamento nel caso in cui un soggetto pubblico sia legittimato, sempre da norme di carattere generale, a fissare norme particolari del settore, come per l'attività sportiva.

Nella specifica materia della disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti all' U.E. il CONI ha emanato una serie di disposizioni anche in applicazione di direttive del Ministero degli Interni.

In particolare con la direttiva dell'Area Sport e P.O n. 0010244/15 del 01 dicembre 2015 il permesso di soggiorno è stato ritenuto documento essenziale ai fini del tesseramento.

In ragione di quanto esposto deve ritenersi legittima ed applicabile al caso in esame la norma dell'art. 1 comma 9 del vigente Regolamento Esecutivo Tesseramento della FIP.

5 – Con il terzo motivo di reclamo è dedotto il difetto di motivazione su un punto essenziale della questione e la violazione del principio del legittimo affidamento.

La soc. Sostinente eccepisce una pretesa contraddittorietà nel comportamento dell'Ufficio Tesseramento che, dopo aver esitato positivamente la richiesta di tesseramento del giocatore Hawkins, ha applicato successivamente l'art. 1 comma 9 del Regolamento Tesseramento in modo definito "restrittivo", violando il principio del legittimo affidamento.

La specifica disciplina regolamentare di cui all'art.1 comma 9 del Regolamento Tesseramento della FIP è chiara e non si presta ad interpretazioni o applicazioni più o meno restrittive secondo i comuni canoni ermeneutici.

Per quanto concerne la violazione del legittimo affidamento la giurisprudenza successiva alle modifiche della legge 241/1990 (artt. 21 bis e 21 nonies) ha affermato la necessità di un bilanciamento-contemperamento tra interesse pubblico ed interesse privato anche con riferimento al tempo intercorso tra l'adozione dell'atto successivamente rivelatosi illegittimo ed il suo annullamento.

Nel caso in esame sussistono i presupposti per dichiarare infondata la censura, atteso che tra il provvedimento del 20 febbraio 2017 e quello dell'1 marzo successivo sono trascorsi

Segue C.U. n. 1004 del 12 aprile 2017 C.F.A. n. 33

solo 9 giorni ed, inoltre, non si deve trascurare la considerazione che l'utilizzo di un giocatore privo di tesseramento incide anche sul diritto delle squadre concorrenti a confrontarsi con squadre aventi atleti tesserabili.

6 - In ragione delle esposte valutazioni e motivazioni il reclamo in oggetto deve essere dichiarato infondato e respinto.


7 - Atteso il numero, la novità e complessità delle questioni da esaminare e trattare la Corte fissa il termine di gg. 10 (dieci) per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art 116 comma 8 R.G..

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, visti l'art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, in relazione alle norme del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, alle disposizioni in materia di immigrazione e degli artt. 3, 21 bis e 21 nonies della legge 241/1990 e ss.mm.ii., rigetta il reclamo d'urgenza della ADS Basket Sustinente 5 aprile 2017, dispone addebitarsi il relativo contributo.

Fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art.116 comma 8 R.G., per il numero, la novità, la particolare complessità della controversia.

Paolo Ricciardi  
PRESIDENTE



---

Roma, 12 aprile 2017

Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE

